

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), di seguito denominata legge, disciplina i criteri per l'assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), di cui all'articolo 85 della legge, dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, di seguito denominate imprese.

Art. 2
(Regime di aiuto)⁽¹⁾

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a una medesima impresa non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

(1) Articolo sostituito da art. 2, DPREg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 3
(Imprese e tipologie di aiuto esclusi)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti “de minimis” i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A, aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto

del Direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, non possono altresì beneficiare dei contributi:

- a) le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
- b) le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.

Art. 4

(Imprese e tipologie di aiuto esclusi)⁽¹⁾

1. 1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A, aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, non possono altresì beneficiare dei contributi:

- a) le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
- b) le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.

(1) Articolo sostituito da art. 3, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 5

(Iniziative finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative individuate dall'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge.

2. L'ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 4 mila euro e quello massimo a 26 mila euro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 100, comma 1, lettera l), della legge.

3. È fatto salvo in ogni caso il rispetto del limite <<de minimis>> fissato dal regolamento (CE) n. 1998/2006⁽¹⁾.

(1) Parole sostituite da art. 4, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 6

(Assegnazione fondi ai CAT)

1. La Direzione centrale attività produttive assegna ai CAT regolarmente autorizzati dall'Amministrazione regionale i fondi per l'effettuazione delle attività agli stessi delegate in base ai seguenti criteri:

- a) preliminarmente, i fondi regionali sono ripartiti a livello provinciale in base alle seguenti modalità:
 - 1) 50 per cento in quote fisse per provincia;
 - 2) 50 per cento in base al numero delle imprese del settore terziario operanti sul territorio provinciale, risultante dai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'assegnazione dei fondi;
- b) successivamente, gli importi ripartiti a livello provinciale, in base ai criteri di cui al comma 1, lettera a), sono suddivisi tra i CAT operanti nell'ambito di ciascuna provincia con le seguenti modalità:
 - 1) in misura del 50 per cento in base ai dati di rappresentanza aggregati, presentati per l'ultimo rinnovo dei consigli delle CCIAA della regione dalle diverse organizzazioni di categoria riconosciute a livello regionale costituenti il CAT;
 - 2) in misura del 25 per cento in base al numero dei dipendenti risultanti dal libro paga e adibiti ad attività istituzionale dei CAT;
 - 3) in misura del 25 per cento in base al numero degli sportelli risultanti dalla visura camerale.

2. I CAT provvedono alla gestione separata, rispetto al proprio bilancio, dei fondi assegnati, utilizzando eventuali rientri derivanti da revoche o rinunce, nonché proventi derivanti da interessi attivi per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Termine e modalità di presentazione delle domande)

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda nel corso dell'anno solare, a valere esclusivamente su una delle seguenti tipologie d'intervento:

- a) commercio elettronico;
 - b) certificazione di qualità;
 - c) acquisto di beni mobili;
 - d) introduzione di sistemi di sicurezza.
- d bis) ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.⁽¹⁾

2. Le domande di contributo sono presentate ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle apposite strutture organizzate a tal fine dai CAT entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e sono protocollate in ordine progressivo lo stesso giorno di arrivo. Non è ammessa la presentazione contestuale ovvero la spedizione con la medesima raccomandata di più domande.

3. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

4. I CAT provvedono a individuare un responsabile del procedimento di concessione dei contributi, il cui nominativo è comunicato alla Direzione centrale attività produttive.

5. La domanda, redatta sulla base del fac-simile predisposto dal CAT ricevente, contiene l'illustrazione del programma d'investimento con la precisazione degli interventi da effettuare, il dettaglio dei costi, le finalità, gli obiettivi e i tempi di realizzazione.

6. L'impresa richiedente allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante il rispetto del limite de minimis di cui all'articolo 2, comma 2⁽²⁾.

7. L'impresa allega altresì alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti che intende far valere ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8.

(1) Lettera aggiunta da art. 5 c. 1, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

(2) Parole sostituite da art. 5 c. 2, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres.

Art. 8

(Criteri e modalità di valutazione delle domande e di concessione dei contributi da parte dei CAT)

1. I CAT svolgono in ordine alle domande di contributo presentate un'attività istruttoria diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente, la tipologia del programma d'intervento e la sua coerenza con le iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. I CAT procedono, secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, alla valutazione comparata delle domande pervenute attribuendo alle stesse i punteggi indicati nell'allegato B.⁽¹⁾

3. I CAT provvedono all'attribuzione di ulteriore punteggio alle imprese che, a prescindere dalla tipologia di iniziativa finanziabile ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge si trovano in una ovvero in entrambe delle seguenti situazioni oggettive:

- a) impresa che ha dichiarato l'inizio dell'attività alla CCIAA nei novanta giorni antecedenti la presentazione della domanda di contributo: punti 2;
- b) impresa che, in relazione all'iniziativa finanziabile per la quale ha presentato domanda di contributo, contribuisce ad aumentare l'occupazione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il cui periodo di prova si

prevede superato entro la data della rendicontazione di cui al comma 9 e il cui rapporto di lavoro subordinato persiste per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo: punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti.

4. In base ai punteggi attribuiti in applicazione dei parametri di cui ai commi 2 e 3, i CAT provvedono a stilare una graduatoria delle domande di contributo. A parità di punteggio costituisce criterio di priorità la data e l'ora della presentazione alla struttura ricevente del CAT ovvero della spedizione della domanda. A parità di data e ora si procede a sorteggio.

5. I contributi sono concessi secondo misure percentuali o forfettarie crescenti, correlate al punteggio conseguito, fino alla misura massima fissata dall'articolo 100, comma 1, della legge e secondo l'ordine attribuito alle domande nella graduatoria di cui al comma 4, nei limiti dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 6.

5 bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.⁽²⁾

6. Non sono ammissibili a contributo le domande presentate dalla medesima impresa nei tre anni successivi a quello di concessione di contributo regionale per iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge.

7. Entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo da parte del CAT all'impresa,⁽³⁾ i progetti sono completati, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi a contributo.

7 bis. Per le tipologie di intervento previste alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 7, il termine di rendicontazione di cui al comma 7, può essere prorogato per una sola volta, di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.⁽⁴⁾

8. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata nel limite del 70 per cento, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Il valore della fideiussione è pari al 100 per cento dell'importo da erogare, maggiorato degli interessi e ha una durata di dodici mesi⁽⁵⁾ a decorrere dalla data di presentazione della fideiussione stessa.

9. La liquidazione in via definitiva del contributo avviene dopo la verifica della rendicontazione delle spese effettuate dall'impresa beneficiaria.

(1) Parole sostituite da art. 6 c. 1, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

(2) Comma aggiunto da art. 6, c. 2, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres.

(3) Parole sostituite da art. 6 c. 3, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres.

(4) Comma aggiunto da art. 6 c. 4, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres.

(5) Parole sostituite da art. 6 c. 5, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres.

Art. 9
(*Divieto di cumulo*)

1. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese a pena di revoca dello stesso.

Art. 10
(*Spese ammissibili*)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo per l'effettuazione delle iniziative di cui all'articolo 5.

2. Sono considerate spese ammissibili, purché regolarmente fatturate e riferite ai programmi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), della legge le spese concernenti:

- a) consulenze specialistiche esterne per lo sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali sui siti web orientati al commercio elettronico;
- b) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;
- c) costi iniziali per reti di interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico;
- d) costi relativi all'impiego di mano d'opera interna per la realizzazione dei programmi d'intervento ammissibili, a condizione che sia prodotta la scheda analitica dei lavori effettuati, nel limite del 10 per cento del totale delle spese ammissibili.

3. Sono finanziati unicamente beni mobili nuovi di fabbrica risultanti dal registro dei beni ammortizzabili.

4. Non è ammissibile a contributo l'acquisto di autovetture nonché, da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada⁽¹⁾.

5. Sono escluse dalle spese ammissibili:

- a) l'IVA e le spese accessorie;
- b) le spese di ordinaria manutenzione dei locali ove viene esercitata l'attività;
- c) le spese riguardanti i beni suscettibili di uso promiscuo;
- d) le spese riguardanti i beni non durevoli.

(1) Parole aggiunte da art. 7, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 10 bis
(*Obbligo dell'impresa beneficiaria*)⁽¹⁾

1. L'impresa beneficiaria comunica ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 5 bis.

(1) Articolo aggiunto da art. 8, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 11

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione del finanziamento agevolato è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 12

(Vincolo di destinazione dei beni oggetto del contributo)

1. L'impresa beneficiaria mantiene, pena la revoca, la destinazione dei beni e dei servizi oggetto di contributo per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo.

2. L'impresa beneficiaria rilascia al CAT, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

Art. 13

(Funzioni della Direzione centrale attività produttive)

1. Fermo quanto disposto dalla legge e dal presente regolamento, la Direzione centrale attività produttive può formulare istruzioni operative ai CAT mediante circolari.

2. La competenza territoriale dei CAT è data dai limiti fissati nell'atto costitutivo e nello statuto degli stessi.

3. Qualora si manifesti la necessità di fornire i servizi previsti dalla legge a favore di imprese ubicate in Comuni non compresi nelle competenze territoriali dei CAT, la

Direzione centrale attività produttive, con proprio atto, affida l'incarico di fornire detto servizio ad altro CAT.

Art. 14
(*Direttive per i CAT*)

1. Ai sensi dell'articolo 101 della legge, i CAT presentano alla Direzione centrale attività produttive, entro il mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento, una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati riportante l'elenco delle imprese ammesse a contributo, l'importo dei contributi concessi e l'eventuale relativa anticipazione, nonché l'utilizzazione in forma scalare dei fondi erogati. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, i CAT presentano il rendiconto annuale delle spese sostenute, contenente l'indicazione delle imprese e delle iniziative ammesse a contributo, l'importo dei contributi concessi e gli estremi di erogazione, l'attestazione dell'effettuazione della stampigliatura delle fatture presentate quale consuntivo di spesa da parte delle imprese beneficiarie e la documentazione dei pagamenti effettuati.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegato il bilancio separato della gestione del fondo e l'atto di approvazione dello stesso da parte dell'organo competente del CAT, unitamente all'ultimo bilancio consuntivo del CAT stesso, depositato presso la competente CCIAA.

3. Il rendiconto è approvato da parte della Direzione centrale attività produttive.

4. I CAT provvedono, successivamente alla liquidazione dei contributi, a effettuare ispezioni a campione nel limite minimo del 10 per cento delle imprese beneficiarie, per verificare l'avvenuta realizzazione dei programmi di investimento. Le imprese beneficiarie si obbligano a conservare e mettere a disposizione dei CAT la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione, fatti salvi altri obblighi.

5. Nei casi previsti dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000 i CAT richiedono la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione⁽¹⁾.

(1) Parole soppresse da art. 9, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 15
(*Rinvio*)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale 7/2000.

Art. 16

(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17
(Durata)

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006⁽¹⁾.

(1) Parole sostituite da art. 10, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 18
(Abrogazione)

1. E' abrogato in particolare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0171/Pres. (Regolamento per l'assegnazione ai Centri di assistenza tecnica dei fondi per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 24 quater della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8).

Art. 19
(Norma transitoria)

1. Il regolamento emanato con D.P.Reg. 0171/Pres/2005 continua a trovare applicazione in riferimento alle domande presentate alle strutture organizzate a tal fine dai CAT per l'anno 2006, ferma restando l'applicazione del nuovo regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006⁽¹⁾.

2. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, i termini di presentazione delle domande per l'anno 2007 sono fissati successivamente all'avvenuta allocazione a bilancio regionale delle risorse finanziarie necessarie.

(1) Parole aggiunte da art. 11, DPRReg. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A⁽¹⁾

(Riferito all'articolo 4, comma 1, del DPR n. 0400/2006)

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

(1) Allegato aggiunto da art. 13, DPR n. 20/6/2007, n. 0181/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Allegato B⁽¹⁾

(Riferito all'articolo 8, comma 2, del DPR n. 0400/2006)

Parametri di valutazione delle domande di contributo

TIPOLOGIA INIZIATIVA	ELEMENTI DESCRITTIVI ULTERIORI RISPETTO ALLE SPECIFICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1, DELLA LEGGE	PUNTEGGIO
Articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), e j), della legge	Progettazione e realizzazione di un sito di commercio elettronico, ivi compreso l'acquisto di antivirus e di hardware dedicato	Punti 5
Articolo 100, comma 1, lettere h) e i), della legge	Percorso preparatorio alla certificazione di qualità e all'emissione del relativo certificato (esempi: ISO 9000, VISION 2000, sistema gestione qualità ambientale, certificazione Etica, altre certificazioni eventualmente previste dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).	Punti 6
Articolo 100, comma 1, lettera k), della legge	Acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi.	Impianti: Punti 4 in caso di realizzazione o adeguamento di impianti alle prescrizioni della normativa di riferimento. Punti 2: altri impianti. Punti 1 da assegnarsi in ogni caso qualora gli impianti prevedano la riduzione di consumi energetici o la salvaguardia dell'ambiente. Autocarri: Punti 2 in caso di furgoni attrezzati per la vendita. Punti 1 in caso di autocarri destinati al solo trasporto di merce. Arredamento e attrezzatura: Punti 3
Articolo 100, comma 1, lettera j bis), della legge	Interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza	Punti 1

